



# C i t t à di M o l f e t t a

*Provincia di Bari*

**UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI**



## *Determinazione Dirigenziale*

*N°74 in data 18 ottobre 2013*

**OGGETTO:**

Soppressione sedi distaccate del Tribunale di Trani.  
Ricorso al TAR Puglia – Bari avverso il decreto del Ministero della Giustizia con cui si dispone la proroga della sede distaccata del Tribunale di Molfetta per soli due anni.

\*\*\*\*\*

*Emessa ai sensi*

- *degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);*
- *degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;*
- *dello Statuto Comunale;*
- *del Regolamento di Contabilità.;*

## IL Responsabile del Procedimento

Premesso che:

↑ con det. dir. n. 66 del 26/09/2013 questa Amministrazione conferiva all'Avv. Nicola Calvani l'incarico di rappresentare e patrocinare l'Ente nei seguenti giudizi:

a) Ricorso al TAR Puglia – Bari del Comune di Barletta.  
Controinteressato: Comune di Molfetta;

b) Ricorso al TAR Puglia – Bari del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani anche nei confronti del Comune di Molfetta.

entrambi relativi alla decisione adottata dal Ministero della Giustizia di sopprimere sedi distaccate del Tribunale di Trani;

↑ La costituzione in giudizio dinanzi al TAR prevedeva anche la proposizione di un *ricorso incidentale* avverso il Decreto Ministeriale emesso in data 5.09.2013 con cui si dispone la soppressione immediata delle sezioni distaccate di Ruvo di Puglia, di Barletta e di Canosa di Puglia e, nel contempo, si autorizza l'utilizzo degli immobili ospitanti le sopresse sezioni distaccate di Molfetta.....per un periodo di due anni, e di Andria.....per un periodo di cinque anni;

↑ In data 1.10.2013, è pervenuta nota dell'avv. Calvani con cui si comunica l'inammissibilità, contestualmente alla costituzione nei predetti ricorsi, della proposizione di ricorso incidentale e quindi della necessità di attivare autonomo ricorso dinanzi al TAR, al fine di tentare di ottenere una proroga della operatività della sede distaccata del Tribunale di Molfetta, non di due anni, quale accordata dal Ministero della Giustizia, bensì di cinque anni, così come disposto per la sezione distaccata di Andria.

Ritenuto che risulta ingiustificata la disparità di trattamento fra Molfetta e Andria.

Ritenuto, pertanto (in tal senso si è espressa anche la Associazione Avvocati di Molfetta) di promuovere ricorso avverso il Decreto Ministeriale nella parte in cui mantiene la Sezione Distaccata del Tribunale a Molfetta per soli due anni, anziché cinque.

Ritenuto, altresì, di confermare nel patrocinio dell'Ente il prof. Avv. Nicola Calvani.

Visto il D.L.24/01/2012 n.1 come convertito con modificazioni con la Legge 24/03/2012 n. 27 che all'art. 9, comma 4, ha statuito che il compenso del professionista va pattuito.

Verificata la regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L. n. 174/2012, convertito con Legge n. 213/2012;

## **PROPONE**

al Dirigente competente del Settore AA.GG., di promuovere ricorso dinanzi al TAR Puglia – Bari avverso il Decreto ministeriale emesso in data 5.09.2013, nella parte in cui mantiene la Sezione Distaccata del Tribunale a Molfetta per soli due anni, anziché cinque

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Dott. Pasquale la Forgia**  
**f.to**

---

## **IL DIRIGENTE**

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto,

## **DETERMINA**

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di introdurre ricorso dinanzi al TAR Puglia – Bari avverso il Decreto ministeriale emesso in data 5.09.2013, nella parte in cui mantiene la Sezione Distaccata del Tribunale a Molfetta per soli due anni, anziché cinque.
- 2) Di conferire all'uopo, ex art. 2229 e seguenti del Codice Civile, l'incarico di patrocinio e di rappresentanza processuale dell'Ente all'Avv. Nicola Calvani, con studio in Molfetta, Corso Umberto n. 94.
- 3) Di demandare al Sindaco la rappresentanza dell'Ente in giudizio e la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U.EE.LL.
- 4) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa, con negoziazione del compenso da parametrare secondo gli obiettivi da perseguire.
- 5) Di dare atto che il compenso per l'incarico sarà pattuito ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 9 del D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito con legge 24.03.2012 n. 27.

- 6) Di provvedere con successiva determinazione dirigenziale all'impegno di spesa una volta pattuito il compenso ai sensi del precedente punto 5.
- 7) Di dare atto che col presente provvedimento non si adotta impegno di spesa come precisato nel precedente punto 6.

Il Dirigente incaricato  
Settore AA.GG.  
(*Lazzaro Pappagallo*)

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

*Visto, si attesta la regolarità tecnico – amministrativa del provvedimento.*

IL DIRIGENTE  
(*Lazzaro Pappagallo*)  
f.to